



Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Psicodinamica
di Spazio Psicodinamico

Direttrice Dott.ssa Alessandra Mura

Presidente Dott.ssa Manuela Maltese

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICODINAMICA

Istituto abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Latina un corso di specializzazione in psicoterapia

con Decreto M.I. U.R. del 3 novembre 2016 pubblicato in G.U. n. 271 del 19 novembre 2016

Alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica

Direttrice: Dott.ssa Alessandra Mura

A mezzo pec:

ssppspaziopsicodinamico@legalmail.com

RICHIESTA DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov. _____ il _____

residente in _____ Via _____ N° _____

Cap. _____ C.F. _____ P. Iva _____

Cellulare _____, E-mail _____

PEC _____

PREMESSO CHE

alla data di sottoscrizione e trasmissione a mezzo pec della presente richiesta, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

alla data di sottoscrizione e trasmissione a mezzo pec della presente istanza:

1. di aver conseguito il Diploma di Laurea in _____, in data _____, presso l'Ateneo _____

2. che il predetto titolo è (*è possibile flaggare solo una delle seguenti indicazioni*):

☐ abilitante all'esercizio della professione di psicologo ai sensi dell'art. 1, LEGGE 8 novembre 2021, n. 163;

☐ non abilitante all'esercizio della professione di psicologo in base ai previgenti ordinamenti didattici, con superamento prova abilitante (anche ai sensi dell'art. 7, LEGGE 8 novembre 2021, n. 163 con tirocinio pratico-valutativo e prova pratica valutativa oppure prova orale), avvenuto in data _____ e comunicati dall'Ateneo in data _____;

☐ non abilitante all'esercizio della professione di psicologo in base ai previgenti ordinamenti didattici, con superamento prova abilitante (anche ai sensi dell'art. 7, LEGGE 8 novembre 2021, n. 163 con tirocinio pratico-valutativo e prova pratica valutativa oppure prova orale), previsto indicativamente in data _____, ossia entro la prima sessione utile successiva all'inizio del corso di specializzazione in psicoterapia per cui si sta svolgendo richiesta (solo se si sta richiedendo iscrizione con riserva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127" attuato con D.M. MUR 11 dicembre 1998, n.509);

3. di essere (è possibile flaggare solo una delle seguenti indicazioni):

☐ abilitato all'esercizio della professione di psicologo e di aver svolto richiesta di iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine degli/dei _____ della Regione _____ in data _____ e di essere in attesa di riscontro in merito alla relativa iscrizione;

☐ abilitato all'esercizio della professione di psicologo e di essere iscritto all'Albo professionale dell'Ordine degli/dei _____ n° tesserino _____ della Regione _____ dal _____;

☐ non abilitato all'esercizio della professione di psicologo, essendo la prova abilitante, anche ai sensi dell'art. 7, LEGGE 8 novembre 2021, n. 163, in corso di espletamento (solo se si sta richiedendo iscrizione con riserva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Regolamento n. 509/1998);

4. di aver svolto in data _____ il colloquio conoscitivo con i referenti della Scuola per la valutazione ai fini dell'ammissione al Corso Quadriennale di Specializzazione dalla stessa attivato in tutte le sedi abilitate ed abilitande, posta in ogni caso la verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge necessari per la corretta iscrizione al corso di specializzazione in psicoterapia;

5. di aver ricevuto in data _____ comunicazione scritta da parte della Scuola attestante l'esito positivo del predetto colloquio conoscitivo;

6. di essere consapevole dell'attuale quadro vigente in materia di cui al "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127" attuato con D.M. MUR 11 dicembre 1998, n.509 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1999 n. 37, nonché delle "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di

specializzazione in psicoterapia” di cui all’Ordinanza Ministeriale 10 dicembre 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2004 n. 304;

7. di essere consapevole di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, Legge 29 dicembre 2000, n. 401 secondo cui il titolo di specializzazione in psicoterapia è riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria;

8. di essere consapevole di quanto previsto dalle precitate normative e, nello specifico, dall’art. 7, comma 2, del precitato Regolamento 509/98 in merito alle iscrizioni con riserva, secondo cui *“Ai corsi possono essere ammessi i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano il titolo di abilitazione all’esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei corsi stessi.”*, di quanto previsto dall’art. 3, punto G1, della precitata Ordinanza Ministeriale 10 dicembre 2004, secondo cui si specifica al riguardo che *“I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano l’abilitazione all’esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei corsi e provvedano nei trenta giorni successivi alla decorrenza dell’abilitazione a richiedere l’iscrizione all’albo”*;

9. di essere consapevole di quanto previsto altresì dalle **ATTUALI DIRETTIVE MINISTERIALI E/O PROPOSTE DELLA COMMISSIONE TECNICO CONSULTIVA** di cui all’art.3 del predetto Regolamento e, nello specifico:

a) dei casi di sospensione del corso di specializzazione per motivi di salute/gravi motivi di cui alla Circolare n. 16644 del 15.05.2019 (<https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2020-12/PSICOTERAPIA%20GRAVI%20MOTIVI%20DI%20SALUTE.pdf>) secondo cui *“gli allievi iscritti al corso di specializzazione in psicoterapia possono sospendere il corso di specializzazione - per un intero anno formativo - esclusivamente per infermità gravi e prolungate, debitamente certificate. Pertanto, gli allievi specializzandi potranno riprendere la propria partecipazione allo svolgimento del corso di specializzazione in psicoterapia, dal punto in cui era stato sospeso, senza dover ripetere l’anno formativo”*;

b) dei casi di sospensione del corso di specializzazione per gravidanza, di cui alla Circolare n. 16645 del 15.05.2019 (<https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2020-12/PSICOTERAPIA%20%20GRAVIDANZA.pdf>) secondo cui *“nel caso in cui sopraggiunga uno stato di*

gravidanza, accertata da idonea certificazione medica, l'allieva deve provvedere a comunicarlo all'Istituto ed ha diritto ad usufruire del congedo di maternità durante il periodo di astensione obbligatoria di 5 mesi. Ciò in quanto l'attività del tirocinio annuale obbligatorio, connessa allo svolgimento del corso effettuato nell'anno formativo di riferimento, è assimilabile, con riguardo alla presente fattispecie, ad una attività lavorativa. Il diritto all'astensione obbligatoria è rafforzato anche dai divieti previsti dagli art. 16 e 20 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001. Pertanto è vietato adibire le allieve specializzande allo svolgimento del tirocinio nei seguenti periodi, tassativamente indicati dalla legge: – Due mesi prima della data presunta del parto, ovvero un mese prima della data presunta del parto, se l'interessata si avvale della facoltà di fruire della flessibilità del congedo di maternità; – Se il parto avviene oltre due mesi dalla data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; – Tre mesi dopo il parto, oppure quattro mesi, se l'interessata si è avvalsa della facoltà di fruire della flessibilità del congedo di maternità; – Di notte, dalle ore 24 alle ore 6 dall'inizio dello stato di gravidanza fino al compimento del settimo mese del bambino. Inoltre, il nostro ordinamento prevede che - una volta terminata l'astensione obbligatoria - la madre lavoratrice dipendente possa restare a casa accanto al bambino per ulteriori sei mesi. Si tratta dell'astensione facoltativa, ora denominata congedo parentale in quanto ne possono beneficiare entrambi i genitori, secondo l'articolo 32 del D. Lgs. 151/2001. In definitiva, si precisa che tutte le studentesse sono tenute ad astenersi nei seguenti periodi: – congedo obbligatorio per maternità; – gravidanza a rischio; – cd. astensione facoltativa (ulteriori sei mesi, trascorso il periodo di congedo obbligatorio per maternità). In conclusione, per quanto riguarda la situazione inerente lo svolgimento del tirocinio annuale obbligatorio previsto dal corso di specializzazione da parte delle allieve in congedo per maternità, i Rappresentanti Legali degli Istituti provvedono a comunicare alle studentesse la sospensione dalla partecipazione allo svolgimento del corso, fermo restando che le stesse possono partecipare esclusivamente alle lezioni teoriche in aula. Pertanto, al termine dei sopracitati periodi previsti dalla norma, l'allieva potrà riprendere la propria partecipazione allo svolgimento del corso di specializzazione in psicoterapia, dal punto in cui era stato sospeso, senza dover ripetere l'anno formativo.”;

c) dei casi di proroga del periodo di espletamento del tirocinio per gli allievi iscritti con riserva ai sensi dell'art. 7, comma II, Regolamento n. 509/98, di cui alla Circolare prot. 973 del 17/01/2024 (<https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2024-05/Nota%20circolare%20n.%20973%20del%2017.01.2024.pdf>) secondo cui, per gli allievi iscritti con riserva ai sensi dell'art. 7, comma II, Regolamento n. 509/98 vi è “la possibilità di prorogare il periodo di espletamento del tirocinio fino al termine del 31 marzo dell'anno formativo successivo, previa documentata prova del differimento delle prove abilitanti. In caso di mancato rispetto delle condizioni sopra illustrate, la Commissione Tecnico Consultiva ha ritenuto che l'allievo non possa essere iscritto al 1° anno di corso. La suddetta Commissione, al contempo, ha raccomandato che, dopo aver svolto il tirocinio, venga poi espletato l'esame finale creando, laddove occorresse, una sessione dedicata.”;

d) dei casi di ripristino dell'obbligo di svolgimento in presenza della didattica e della

percentuale consentita delle assenze e dei casi di modalità on-line dell'attività frontale, di cui alla Circolare prot. 6578 del 08/04/2024 (<https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2024-05/Nota%20n.%206578%20del%2008.04.2024.PDF>) secondo cui è stato *“ribadito l’ormai intervenuto ripristino dell’obbligo di svolgimento in presenza della didattica e delle sedute di esame annuale e di diploma, con l’obbligo di svolgimento della didattica nel minimo obbligatorio richiesto di presenza dell’allievo dell’**80% del monte ore annuale per la didattica frontale nonché del 100% del monte ore previsto per il tirocinio**, in ossequio all’ordinamento didattico approvato dal Ministero, con l’avvertenza di osservare le eventuali prescrizioni disposte dal Ministero della Salute sulla protezione individuale. Inoltre, la Commissione, ferma restando l’autonomia didattica e organizzativa in capo a tali Istituti con riferimento ai propri ordinamenti formativi, ha precisato l’importanza di tenere all’uopo conto delle esigenze dei soggetti fragili che riportino disabilità od in ogni caso che comprovino con adeguata documentazione di trovarsi in condizioni che impediscano di assolvere ai predetti obblighi, compreso lo stato di gravidanza nei periodi di sospensione obbligatoria e facoltativa previsti dal D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii., consentendo loro, per ciò che concerne la sola attività frontale, di seguire le lezioni con modalità erogata on-line, in espressa deroga alle circolari della Commissione nn. 16644 e 16645 del 15/05/2019.”;*

e) dei casi di proroga del periodo di espletamento del tirocinio per tutti gli allievi, di cui alla Circolare n. 6040 del 18-03-2025 (<https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2025-03/Circolare%20n.%206040%20del%2018-03-2025%20.pdf>) secondo cui vi è *“la concessione di una proroga del periodo di espletamento delle ore di tirocinio fino a tre mesi successivi alla data di conclusione dell’anno formativo di riferimento, nei casi in cui l’Istituto accerti che l’impossibilità di espletamento del tirocinio entro il periodo ordinario non sia imputabile né all’allievo né all’Istituto medesimo [...] Fermo restando quanto previsto con Circolare prot. 973 del 17/01/2024 in merito agli allievi iscritti con riserva ai sensi dell’art. 7, comma II, del Regolamento n. 509/98, tale proroga è applicabile con riguardo a tutti gli allievi dei predetti Istituti che, a partire dall’anno formativo 2024/2025 e solare 2024, risultino iscritti ad una qualunque delle annualità di corso di specializzazione in Psicoterapia (1°, 2°, 3° e 4°) laddove l’Istituto accerti, con documentazione comprovante, che l’impossibilità di espletamento del tirocinio entro il periodo ordinario non sia imputabile né all’allievo né all’Istituto medesimo. In tali casi, onde garantire la finalità prevista dall’art. 10 Reg. 509/98 tramite cui è consentito al consiglio dei docenti il controllo delle attività svolte dagli allievi, e nello specifico il “conseguimento di adeguate competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica”, gli esami annuali potranno essere differiti ad una sessione straordinaria successiva al completamento delle ore di tirocinio. In caso di mancato rispetto delle condizioni sopra illustrate, l’allievo non potrà essere iscritto al successivo anno formativo, anche nel caso in cui avesse già iniziato a svolgere le ore di didattica e/o di tirocinio dell’anno successivo, le quali ore dovranno in ogni caso essere certificate dalle strutture in modo distinto specificando gli anni formativi di riferimento.”;*

10. di essere stato informato in merito alle **ATTIVITÀ DIDATTICHE** proposte dall’Istituto ed

approvate dal MUR, poiché conformi alla normativa vigente (come da ordinamento didattico pubblicato sul sito ufficiale della Scuola), di quanto segue:

- a) ai sensi dell'art. 8, comma 2, Regolamento 509/98 è previsto che *“Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”*;
- b) pertanto, in virtù della predetta disposizione, il corso di Specializzazione è organizzato in quattro anni d'insegnamento per un totale complessivo nel quadriennio di 2000 ore, ed il numero delle ore annuali di formazione teorico-pratica è pari a 500 (cinquecento);
- c) ai sensi della Circolare n. 6 del 6 agosto 2020 sui *“Criteri determinati dalla CTC per la valutazione delle istanze di modifica Ordinamento didattico delle Scuole di Specializzazione”*, *“Sulla base di indicazioni della CTC, trattandosi di corsi di formazione superiore che abilitano all'esercizio della professione di psicoterapeuta per la quale la formazione pratica ha particolare rilevanza, può essere prevista una estensione delle ore di tirocinio. Nella prospettiva di un rapporto ottimale tra le ore dedicate alla didattica (composta da insegnamenti teorici e da formazione pratica) e quelle dedicate al tirocinio, si raccomanda di non superare le 150 ore di tirocinio. Ciò, infatti, determina una riduzione delle restanti attività didattiche a 350 ore, dovendo essere il computo totale annuo di almeno 500 ore. Gli OD approvati nel passato, che prevedevano un numero di ore di tirocinio superiore a 150, possono sussistere, tuttavia si raccomanda che il numero di ore dedicate alla didattica non sia inferiore a 350. Ad esempio, qualora al tirocinio vengano dedicate 170 ore, le ore annuali complessive dovranno essere aumentate a 520”* (<https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2020-12/Criteri%20determinati%20dalla%20CTC%20per%20la%20valutazione%20delle%20istanze%20di%20modifica%20Ordinamento%20didattico%20delle%20Scuole%20di%20Specializzazione.pdf>);
- d) dunque, in virtù della precitata circolare le ore del Corso di Specializzazione per anno sono suddivise nel seguente modo:

– 300 ore di didattica in aula per i primi tre anni, mentre al quarto anno sono previste 200 ore, per dare più spazio agli ambiti applicativi. La didattica è suddivisa in insegnamenti Teorici di Base (TB) ed insegnamenti Teorici Caratterizzanti (TC) relativi in maniera specifica all'indirizzo metodologico e clinico della Scuola. Gli insegnamenti teorici di base e caratterizzanti possono prevedere, ai fini illustrativi dell'indirizzo metodologico e/o di altri indirizzi, una parte pratica, pertanto, i suddetti insegnamenti sono stati indicati come insegnamenti Teorici Pratici di Base (TPB) e Teorici Pratici Caratterizzanti (TPC);

– 200 ore di formazione pratica all'anno per i primi tre anni di cui 100 ore di Tirocinio formativo da compiere presso Strutture Pubbliche o Private accreditate od in convenzione con enti pubblici, riconosciute dal MUR come idonee per lo svolgimento del tirocinio, e 100 ore di supervisione

individuale e/o di gruppo. La supervisione, nello specifico, durante i primi due anni riguarderà l'attività di tirocinio effettuata dall'allievo all'esterno della scuola, oppure casi clinici illustrativi portati dai docenti. Al terzo e quarto anno, la supervisione individuale in gruppo riguarderà la discussione di casi clinici in aula presentati dagli allievi. Al quarto anno le ore di formazione pratica saranno 300;

11. di essere stato informato in merito agli **OBBLIGHI DI FREQUENZA E POSSIBILITÀ DI RECUPERO** impostati dall'Istituto, di quanto segue:

a) la frequenza al Corso si svolge secondo il programma annuale delle lezioni, salvo variazioni dovute a causa di forza maggiore che saranno comunicate tempestivamente agli allievi attraverso la casella di posta elettronica ordinaria e/o certificata che l'iscritto, sotto la propria responsabilità, abbia indicato nella presente richiesta di iscrizione;

b) rientrano nelle ore di attività teorica nei limiti eventualmente indicati, in quanto inserite nell'ordinamento didattico, il Congresso annuale e/o i Seminari teorico/clinici ed ulteriori attività didattiche (conferenze, laboratori ecc.) eventualmente organizzati dall'Associazione Spazio Psicodinamico, ente gestore della scuola di specializzazione, i quali dunque sono obbligatori. Tutte le altre simili attività non inserite nell'ordinamento didattico non sono obbligatorie ma potranno essere utilizzate, su richiesta dell'allievo, a perfezionamento del proprio percorso formativo, di cui verrà tenuto conto in sede di esame annuale e finale con il conseguimento del Diploma di specializzazione;

c) il Corso, in conformità alle normative vigenti sopra illustrate, richiede una frequenza minima obbligatoria ed una partecipazione attiva alle lezioni. Le assenze ammesse non possono superare, per i primi tre anni, le 60 ore accademiche all'anno formativo (pari al 20% delle 300 ore di insegnamenti teorici e teorico-pratici previsti) e per il quarto anno, le 40 ore (pari al 20% delle 200 ore di insegnamenti teorici e teorico-pratici previsti);

d) in caso di violazione di uno dei predetti precetti, e salvo le ipotesi di assenza per sospensione legittimata dalle sopra citate normative e circolari della CTC, come anche reso noto dall'Istituto nell'apposito Regolamento consultabile sul sito www.sspp.spaziopsicodinamico.it, l'Istituto di specializzazione, in persona del proprio legale rappresentante, sentito il parere della Direttrice, comunicherà in virtù della sopra illustrata Circolare prot. 6578 del 08/04/2024, la inammissibilità dell'allievo all'anno successivo, con conseguente bocciatura ed obbligo a ricominciare tutto il percorso formativo da zero del medesimo anno formativo frequentato con esito negativo;

e) le possibilità di recupero sono soltanto quelle sopra delineate in virtù delle circolari e, nello specifico, in sintesi:

- sospensione di un anno per motivi di salute di cui alla Circolare n. 16644 del 15.05.2019;
- astensione obbligatoria e/o facoltativa per stato di gravidanza di cui alla Circolare n. 16645 del 15.05.2019;

-
- proroga del periodo di espletamento del tirocinio per gli allievi iscritti con riserva ai sensi dell'art. 7, comma II, Regolamento n. 509/98, per documentato differimento delle prove abilitanti, di cui alla Circolare prot. 973 del 17/01/2024;
 - erogazione didattica frontale on-line per i soggetti fragili che riportino disabilità od in ogni caso che comprovino con adeguata documentazione di trovarsi in condizioni che impediscano di assolvere ai predetti obblighi, compreso lo stato di gravidanza nei periodi di sospensione obbligatoria e facoltativa, di cui alla Circolare prot. 6578 del 08/04/2024;
 - proroga del periodo di espletamento del tirocinio per tutti gli allievi, nei casi in cui l'Istituto accerti che l'impossibilità di espletamento del tirocinio entro il periodo ordinario non sia imputabile né all'allievo né all'Istituto medesimo, di cui alla Circolare n. 6040 del 18-03-2025;

12. di essere stato informato, oltre quelli citati ai punti precedenti, in merito ai seguenti **CASI DI BOCCIATURA** dell'allievo/a stabiliti nel Regolamento dell'Istituto, con conseguente bocciatura ed inammissibilità all'anno formativo successivo, con successivo obbligo a ricominciare tutto il percorso formativo da zero del medesimo anno formativo frequentato con esito negativo:

- Assenze che superano il 20% delle ore di didattica frontale, salvo casi di sospensione di cui alle precitate circolari CTC;
- Mancato completamento del 100% delle ore di tirocinio entro l'anno formativo dichiarato al Ministero e riportato nel Regolamento, salvo casi di proroga/recupero di cui alle precitate circolari CTC;
- Mancato superamento di una delle prove annuali previste al termine di ogni anno formativo ai sensi dell'art. 10 del Regolamento 509/98;

13. di essere stato informato, oltre quelli citati ai punti precedenti, in merito ai seguenti **CASI DI ESCLUSIONE** dell'allievo/a dalla Scuola, stabiliti nel Regolamento dell'Istituto, con conseguente interruzione del percorso formativo ed inammissibilità a proseguire l'anno formativo presso lo stesso Istituto di specializzazione, il quale provvede a rilasciare entro 30 giorni dalla comunicata decisione di esclusione, il libretto formativo e nulla osta attestante le attività svolte, per consentire all'allievo/a l'immediato trasferimento presso altri Istituti:

- Inadempienza di oltre 60 giorni oltre al termine previsto nel Regolamento, dei pagamenti delle rette annuali (art.5.13.1 del regolamento);
- Comportamenti posti in essere in violazione del codice deontologico professionale (art.5.13.3 del regolamento), valutati ad autonomia del Consiglio Docenti dell'Istituto di specializzazione, senza attesa di accertamento nella sede disciplinare competente;
- Manifesta incapacità al confronto ed alla collaborazione con colleghi e Docenti nelle attività formative (art.5.13.4 del regolamento), valutati ad autonomia del Consiglio Docenti dell'Istituto di

specializzazione;

- Attuazione di comportamenti, sia verbali che non verbali, lesivi della dignità e dell'integrità di colleghi e Docenti (art.5.13.5 del regolamento), valutati ad autonomia del Consiglio Docenti dell'Istituto di specializzazione;
- Comportamenti non professionali, inadeguati o incompetenti (secondo il proprio grado di formazione) in correlazione all'attività clinica eseguita in modalità di tirocinio e/o supervisione, valutati ad autonomia del Consiglio Docenti dell'Istituto di specializzazione;

14. di essere stato informato in merito ai **CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI ANNUALI E AL DIPLOMA FINALE**, di quanto segue:

- Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento 509/98, *"1. Il Consiglio dei docenti del corso predispone un apposito libretto di formazione, che consente all'allievo e al Consiglio stesso il controllo delle attività svolte per sostenere gli esami annuali e finali, ivi compresa l'attività finalizzata, attraverso la promozione di una formazione personale, al conseguimento di adeguate competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica."*
- In virtù della precitata disposizione, il Corso prevede, esami annuali, oltre la prova finale a conclusione del quadriennio, tramite il conseguimento del Diploma di specializzazione.
- In virtù del secondo comma della precitata disposizione secondo cui *"Il Consiglio dei docenti del corso stabilisce le modalità degli esami annuali e della prova finale per il conseguimento del titolo"*, la data delle verifiche è stabilita dall'Istituto almeno un mese prima del suo svolgersi e sarà comunicata con congruo anticipo agli allievi, così come ogni eventuale variazione di tempi o luoghi relativi alle verifiche medesime;
- L'esame annuale è condotto dai Didatti che definiscono i contenuti in linea con il programma svolto nel corso dell'anno accademico e sono espresse in trentesimi con la possibilità della lode;
- La media dei voti ottenuti nelle valutazioni in itinere, moltiplicata per due, costituisce la votazione di base per l'accesso dell'allievo alla valutazione conclusiva;
- L'allievo accede all'esame annuale a seguito del completamento (anche con recupero) delle ore di tirocinio e delle ore di didattica frontale previste per l'anno di riferimento dall'ordinamento didattico approvato dal Ministero, oltreché della regolarità nei pagamenti delle rette annuali e la presentazione del certificato attestante l'inizio, la frequenza ed eventuali interruzioni della psicoterapia personale;
- Come già illustrato ai punti precedenti, l'allievo è ammesso al successivo anno formativo di

Corso solo a seguito del superamento dell'esame annuale previsto al termine dell'anno formativo in corso.

- In caso di esito negativo dell' esame annuale, la Scuola di specializzazione, in persona del legale rappresentante, su istanza dell'allievo, previa approvazione della Direttrice, sentito il parere consultivo dei Didatti, comunica entro 30 giorni all'allievo la sessione straordinaria da svolgersi entro l'inizio dell'anno formativo successivo, nell'ambito della quale può ripetere la prova;
- L'esame finale del primo biennio, che coincide con l'esame annuale a fine secondo anno, è finalizzato non solo alla verifica delle competenze teorico-pratiche acquisite, ma anche alla valutazione della maturità raggiunta dall'allievo, sia a livello personale sia di attitudine clinica;
- Alla fine di ogni anno il Consiglio dei Docenti stila una valutazione riassuntiva per ciascun allievo, che sarà conservato nel fascicolo personale, in merito al percorso formativo, sia a livello personale sia delle acquisizioni teoriche e pratiche, valutate tramite le verifiche di profitto in itinere, le supervisioni e le attività esperienziali. Tale parere ha lo scopo di evidenziare l'evoluzione dell'allievo, ma anche eventuali criticità o elementi che necessitano di approfondimento e cura (Art. 6 del Regolamento).

15. di essere stato informato in merito agli **ADEMPIMENTI E REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ESAME FINALE (DIPLOMA)**, di quanto segue:

- La valutazione conclusiva del Corso comporta la stesura, da parte dell'allievo, di una tesi di specializzazione il cui fine è evidenziare il livello di competenza teorica, metodologica e clinica raggiunta;
- La tesi deve pertanto illustrare ed argomentare sia un tema attinente la psicologia clinica e la psicoterapia dinamica sia un caso clinico seguito personalmente dall'allievo e supervisionato da un DIDATTA del Corso (Art. 6.10 del Regolamento);
- L'allievo che intende accedere alla valutazione finale deve, previo accertamento dei requisiti sopra illustrati, farne richiesta scritta controfirmata dal Relatore, alla Direttrice, mediante compilazione del modulo reperibile sul sito web www.sspp.spaziopsicodinamico.it nella sezione "scuola";
- Gli allievi potranno accedere alla sessione di esame finale per il conseguimento del diploma, previo accertamento dei requisiti di cui sopra, a condizione che:

- abbiano completato il quadriennio formativo previsto dal regolamento della scuola di specializzazione, prescindendo dal decorso temporale di 4 anni dell'iscrizione all'ordine degli psicologi per coloro che hanno iniziato il primo anno con l'iscrizione con riserva che potrebbero non aver maturato tale termine di 4 anni;
 - Abbiano presentato alla segreteria della Scuola curriculum professionale, certificato di laurea e certificato di iscrizione all'Ordine professionale;
 - Abbiano superato tutti gli esami annuali previsti dalla Scuola, completato e certificato le ore di tirocinio e supervisione previste da ciascuna annualità;
 - Non abbiano superato il numero di assenze previste;
 - Abbiano concluso e certificato la propria psicoterapia personale o comunque esserne in fase conclusiva (per un massimo consentito n. 15 ore mancanti al momento della trasmissione della richiesta di accesso all'esame finale per il diploma);
 - Abbiano consegnato in segreteria, nei tempi da questa previsti e richiesti, copia della tesi di specializzazione;
 - Siano in regola con i pagamenti.
- L'accesso alla sessione dell'esame di specializzazione sarà comunque possibile solo:
- Dopo il completamento del quadriennio formativo previsto dal regolamento della scuola di specializzazione, prescindendo dal decorso temporale di 4 anni dell'iscrizione all'ordine degli psicologi per coloro che hanno iniziato il primo anno con l'iscrizione con riserva che potrebbero non aver maturato tale termine di 4 anni;
 - Dopo il parere favorevole del Consiglio dei Docenti, che valuterà altresì la maturità personale raggiunta e la continuità nel compimento del percorso formativo, espresso a seguito della richiesta firmata dall'allievo e controfirmata dal docente Relatore.
- Al termine della discussione della tesi, la Commissione d'esame, convocata dalla Direttrice e costituita da un numero minimo di quattro Docenti del Corso, esprime una valutazione in decimi che, sommata alla media di cui ai punti precedenti ottenuta dall'Allievo nel corso degli esami annuali, costituisce il voto finale di specializzazione;
- La valutazione finale è espressa in settantesimi e prevede la lode.
- In caso di esito negativo della prova finale per il conseguimento del diploma, il Collegio dei

Docenti delibera a maggioranza dei 2/3, decisione inappellabile che viene comunicata all'allievo entro 30 giorni, in cui viene stabilita la prima sessione straordinaria utile nell'ambito della quale l'allievo può ripetere la prova finale;

16. di essere stato informato in merito al **TIROCINIO**, di quanto segue:

- L'esperienza di tirocinio, supervisionata dai docenti del Corso, può essere svolta presso le strutture riconosciute dal MUR e in convenzione con la Scuola di Specializzazione, o, in alternativa, presso alcune Associazioni e Strutture accreditate del S.S.N., il cui elenco è disponibile presso la Segreteria della Scuola e reperibile sul sito web www.sspp.spaziopsicodinamico.it. La Scuola ha già in essere strutture accreditate dove far svolgere il tirocinio agli allievi.
- Su richiesta di allievi fuori sede è possibile strutturare convenzioni con Enti accreditati.
- L'allievo, come già sopra illustrato, deve svolgere almeno 100 ore annuali di tirocinio.

17. di essere stato informato in merito alla **PSICOTERAPIA PERSONALE**, di quanto segue:

- L'effettuazione, da parte dell'allievo di una psicoterapia personale è requisito indispensabile per il conseguimento del Diploma di Specializzazione che rilascia l'istituto di specializzazione a cui si trasmette la presente iscrizione.
- La psicoterapia personale dell'allievo è a totale carico dell'allievo stesso e non rientra nelle rette da versare alla Scuola.

18. di essere stato informato in merito alle **CONDIZIONI PREVISTE ALL'ACCETTAZIONE DI ALLIEVI PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE E AL RILASCIO DI NULLA OSTA PER IL TRASFERIMENTO PRESSO ALTRE SCUOLE**, di quanto segue:

- Il Collegio Docenti, su istanza della Direttrice, sentito il parere del Legale rappresentante della scuola, può deliberare ex art. 7, comma 5 del Regolamento 509/98, su eventuali abbreviazioni di Corso che potranno essere riconosciute ad allievi in possesso di idonea documentazione attestante una formazione teorica e pratica in psicoterapia acquisita per consolidato orientamento

della Commissione Tecnico Consultiva presso il MUR, soltanto per coloro che hanno conseguito un diploma di specializzazione in psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicoterapia;

➤ Il Collegio docenti, nell'ambito della predetta decisione, valuta l'indirizzo teorico-metodologico degli Istituti o Scuole di Specializzazione in Psicoterapia presso cui è stata acquisita la predetta documentazione e la sua coerenza con quello della Scuola di specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica (SSPP);

➤ Il Collegio Docenti, su istanza della Direttrice, sentito il parere del Legale rappresentante della scuola, acconsente alla richiesta dell'allievo di trasferirsi presso altri Istituti, rilasciando il libretto formativo e nulla osta attestante le attività svolte fino al momento della richiesta di trasferimento.

➤ Il Collegio Docenti, su istanza della Direttrice, sentito il parere del Legale rappresentante della scuola, provvede sulla richiesta di trasferimento svolta da allievi iscritti a qualsiasi annualità presso altri Istituti di specializzazione in psicoterapia, previa valutazione del libretto formativo e nulla osta rilasciato dall'Istituto di provenienza dell'allievo, ai sensi della "Circolare iscrizione/trasferimento allievi provenienti da altri istituti ad anno successivo al primo" prot. MUR 27130 del 18/11/2016, attestante le attività svolte fino al momento della richiesta di trasferimento.

Nello specifico, le iscrizioni ad un anno di corso successivo al primo di allievi provenienti da una Scuola di Specializzazione in psicoterapia con indirizzo teorico-culturale uguale a quello della Scuola di nuova iscrizione possono essere considerate regolari, nei limiti del numero massimo degli allievi che l'Istituto è stato autorizzato ad iscrivere per ogni anno di corso. Tali iscrizioni devono essere disposte dal Consiglio dei docenti della Scuola nella quale l'allievo si trasferisce, sulla base della verifica e del riconoscimento esplicito delle attività formative svolte per un minimo di 500 ore per anno, considerati gli esami superati, l'apposito libretto di formazione di cui all'art. 10, co. I del Regolamento n. 509/1998, nonché l'eventuale documentazione integrativa (es. seminari, convegni) fornita dalla Scuola di provenienza.

Le iscrizioni ad un anno di corso successivo al primo di allievi provenienti da una Scuola di Specializzazione in psicoterapia con indirizzo teorico-culturale diverso da quello della Scuola di nuova iscrizione possono essere considerate regolari, nei limiti del numero massimo degli allievi che l'Istituto è stato autorizzato ad iscrivere per ogni anno di corso, solamente dopo l'espresso riconoscimento delle attività pregresse. In tal caso, il Consiglio dei docenti della Scuola nella quale l'allievo si trasferisce, considerati gli esami superati, l'apposito libretto di formazione, nonché l'eventuale documentazione integrativa fornita dalla Scuola di provenienza, nel rispetto dell'articolo 8 del Regolamento n. 509/1998, provvederà ad iscrivere l'allievo all'anno di corso corrispondente alla formazione già acquisita. Nel caso in cui fosse necessaria un'integrazione degli esami per l'iscrizione all'anno proposto dal Consiglio dei docenti della Scuola, tale integrazione deve essere effettuata dall'allievo all'inizio dell'anno del corso di specializzazione" (vedasi circolare qui --> <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2020-12/Circolare%20n.27130.pdf>).

19. di essere stato informato in merito ai **COSTI DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE**, di quanto segue:

➤ Il costo complessivo del Corso di Specializzazione quadriennale è di **€ 15.200,00 (quindicimila duecento euro)** che l'allievo dovrà corrispondere secondo le seguenti modalità, nei tempi indicati dalla segreteria:

➤ – **QUOTA di Iscrizione al Corso di € 500,00** (di cui € 470,00 di quota di iscrizione alla Scuola e €30,00 di quota associativa all'Ente gestore "Spazio Psicodinamico") da versare entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma di iscrizione al corso;

– **QUOTA ANNUALE per il 1° anno, di € 3.300,00** (rimanenza annuale senza quota di iscrizione), che può essere versata alternativamente in una delle seguenti modalità:

☐ in unica soluzione di € 3300,00 entro e non oltre il termine del primo semestre; oppure

☐ in 5 tranches bimestrali di € 660,00; oppure

☐ in 10 tranches mensili da € 330,00;

– **QUOTA ANNUALE per il 2°, 3° e 4° anno, di € 3.800,00 cadauno**, che può essere versata per ciascun anno, alternativamente in una delle seguenti modalità:

☐ in unica soluzione di € 3800,00 entro e non oltre il termine del primo semestre; oppure

☐ in 5 tranches bimestrali di € 760,00; oppure

☐ in 10 tranches mensili da € 380,00;

➤ Non sono compresi nelle quote annuali i costi inerenti la psicoterapia personale e l'eventuale supervisione individuale, intrapresa dall'allievo indipendentemente da quella svolta durante il Corso e compresa nella retta annuale;

➤ Il pagamento di tali versamenti deve essere eseguito a mezzo **Bonifico Bancario** (indicando nella causale il nome del partecipante e l'anno di corso) a favore di Scuola di Specializzazione SSPP di Spazio psicodinamico: IBAN IT 77 I 03069 09606 1000 00146 680;

➤ in merito alla **RINUNCIA/TRASFERIMENTO VERSO ALTRI ISTITUTI**:

– Eventuali rinunce/trasferimento verso altri istituti alla frequenza del Corso devono essere comunicate per iscritto a mezzo PEC all'indirizzo ssppspaziopsicodinamico@legalmail.it;

– In caso di rinuncia/trasferimento verso altri istituti trasmessa alla scuola almeno 30 giorni prima dell'inizio del primo anno accademico del Corso quadriennale all'allievo sarà rimborsata la quota d'iscrizione decurtata del 30% per le spese di segreteria.

– Quanto versato per la quota dell'anno formativo, fino al momento di trasmissione della rinuncia/trasferimento verso altri istituti, non verrà rimborsato.

_ In caso di rinuncia/trasferimento ad annualità già iniziata, dovrà essere comunque versata per intero la quota della corrente annualità.

➤ in merito ad eventuali **RIMBORSI**:

– In caso di interruzione per gravi motivi di salute (certificati), quanto versato dall'allievo fino a quel momento non sarà rimborsato.

– In caso di maternità, la corsista pagherà nelle modalità sopra indicate le quote dell'anno in corso, che le verrà congelato, ed avrà la possibilità di recuperare appena rientra nelle attività didattiche e, in questo caso;

– in caso di esclusione dell'allievo/a NON sarà restituita al corsista alcuna quota eventualmente già versata.

– In caso di corso annullato, in merito a cui l'SSPP si riserva la possibilità di annullare il Corso, per cause di forza maggiore, in caso di:

* corso non iniziato, ossia se il corso fosse annullato prima del suo effettivo inizio (primo giorno di lezione, indicato nel calendario ufficiale) sarà restituita al corsista l'intera quota di iscrizione ed eventuali quote annuali già corrisposte per l'anno formativo;

* corso iniziato, ossia se il corso fosse annullato successivamente al suo effettivo inizio, NON sarà restituita al corsista la quota di iscrizione. Per quanto riguarda le eventuali quote annuali per l'anno formativo già corrisposte, queste ultime saranno restituite decurtando il corrispettivo delle lezioni effettivamente svolte.

20. di essere stato informato in merito alla **ASSICURAZIONE**, di quanto segue:

- La scuola di specializzazione in Psicoterapia psicodinamica SSPP provvede al pagamento di un'assicurazione per ogni allievo iscritto;
- L'Istituto altresì aprirà per ogni allievo una posizione INAIL.
- L'associazione Spazio psicodinamico declina ogni responsabilità qualora l'allievo/a si allontani dalla sede di svolgimento del corso per motivi indipendenti dalla volontà dell'associazione Spazio psicodinamico stessa.
- Reale Mutua Assicurazioni polizza N°05/699/9999 -infortuni

Reale Mutua Assicurazioni polizza N° 03/699/7512- responsabilità civili terzi

21. di essere stato informato in merito alla **PROCEDURA DI RECLAMO**, di quanto segue:

- In caso di reclamo, a qualsiasi titolo, l'allievo deve presentare a mezzo pec della scuola istanza sottoscritta ed indirizzata al legale Rappresentante ed alla Direttrice della scuola di specializzazione.
- Eventuali controversie non risolte potranno essere affrontate all'interno della Commissione etica del CNSP in seguito alla presentazione di reclamo.
- La Commissione, sentite le parti in causa e valutate le possibilità di conciliazione, prenderà decisioni " motivate" e, in caso, provvederà a comminare relative sanzioni.
- Contro tale decisione è prevista possibilità di appello al CD del CNSP (Assemblea).

22. di essere stato informato che in caso di ricezione da parte dell'allievo di comunicazione scritta a mezzo pec a firma del l.r. della scuola con cui si accetta la richiesta di iscrizione al corso quadriennale di specializzazione svolta con il presente modulo, tutte le clausole quivi indicate, si intendono efficaci a tutti gli effetti quali **CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO** che si pone in essere tra l'allievo/a e la scuola e, come tali, vincolanti.

CHIEDE

di essere iscritto al corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia psicodinamica presso la "SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICODINAMICA" presso la sede di Latina, Via Gran Bretagna, 22, **per l'anno accademico** _____.

Si allega in copia informatica la seguente documentazione riferita al dichiarante:

1. Documento di identità in corso di validità
2. Tesserino con Codice fiscale, se non presente nel documento di cui al punto 1
3. Diploma di Laurea (solo se dichiarato)
4. Comunicazione di avvenuto superamento della prova abilitante (solo se dichiarato)
5. Comunicazione della richiesta di iscrizione all'ordine professionale (solo se dichiarato)
6. Certificato/Tesserino, comprovante l'iscrizione all'Ordine professionale (solo se dichiarato)
7. N.3 fotografie formato tessera.

_____ (luogo), lì _____ (data)

Il dichiarante

Dott./Dott.ssa _____ (per esteso e leggibile)

Firma _____

* * *

APPROVAZIONE CLAUSOLE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Prov. _____ il _____
residente in _____ Via _____ N° _____
Cap. _____ C.F. _____ P. Iva _____
Cellulare _____, E-mail _____
PEC _____

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il richiedente riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole:

- 9) *in merito alle ATTUALI DIRETTIVE MINISTERIALI E/O PROPOSTE DELLA COMMISSIONE TECNICO CONSULTIVA;*
- 10) *in merito alle ATTIVITA' DIDATTICHE;*
- 11) *in merito agli OBBLIGHI DI FREQUENZA E POSSIBILITÀ DI RECUPERO;*
- 12) *in merito ai CASI DI BOCCIATURA;*
- 13) *in merito ai CASI DI ESCLUSIONE;*
- 14) *in merito ai CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI ANNUALI E AL DIPLOMA FINALE;*
- 15) *in merito agli ADEMPIMENTI E REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ESAME FINALE (DIPLOMA);*
- 16) *in merito al TIROCINIO;*
- 17) *in merito alla PSICOTERAPIA PERSONALE;*
- 18) *in merito alle CONDIZIONI PREVISTE ALL'ACCETTAZIONE DI ALLIEVI PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE E AL RILASCIO DI NULLA OSTA PER IL TRASFERIMENTO PRESSO ALTRE SCUOLE;*
- 19) *in merito ai COSTI DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE; RINUNCIA; RIMBORSI*
- 20) *in merito alla ASSICURAZIONE;*
- 21) *in merito alla PROCEDURA DI RECLAMO*

22) *in merito alle CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO*

_____ (luogo), lì _____ (data)

Il Richiedente

Dott./Dott.ssa _____ *(per esteso e leggibile)*

Firma _____